

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo Carvisiglia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████  
██████████, come da mandato in atti;

Parte attrice

E

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. ██████████, come da mandato in atti;

Parte convenuta

All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 7-5-2025, le parti hanno precisato le seguenti:

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "*come da atto di citazione*";

Per parte convenuta: "*come da comparsa di costituzione e risposta*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ██████████  
██████████ ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze,  
██████████, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

conclusioni: *“IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare la nullità del presunto Contratto relativo ai servizi di negoziazione, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, per violazione del requisito di forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell’art. 23, comma 1, T.U.F., e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. e da Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. meglio descritte in atti, eseguite dalla [REDACTED] e regolate sul c/c n. 10818042, collegato al dossier titoli n. 16982487, intrattenuti dal sig. [REDACTED] presso la stessa Banca; - accertare e dichiarare la mancanza dei relativi ordini di acquisto direttamente impartiti dal sig. [REDACTED] alla Banca e, per l’effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. e da Banca Monte Paschi di Siena S.p.A meglio descritte in atti, eseguite da [REDACTED] e regolate sul c/c n. 10818042, collegato al dossier titoli n. 16982487, intrattenuti dal sig. [REDACTED] presso la stessa Banca: - accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A., per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.U.F. e, per l’effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro: condannare [REDACTED] a restituire in favore di parte Attrice Euro 331.458,42, a titolo di restituzione dell’indebitato, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e*

diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di investimento da parte degli intermediari, previsti dall'art. 21 del T.U.F., dal regolamento Consob n. 16190/07 e n. 20307/2018, dalla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti complessi, dalla Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di prodotti finanziari illiquidi, dal Codice del consumo, dagli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2007, n. 255 ed emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1175 e 1176 c.c.; - accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/07 e n. 20307/2018 in tema di adeguatezza e, in mero subordine, di appropriatezza degli investimenti; e, per l'ulteriore conseguente effetto, dichiarare la risoluzione del presunto contratto per la prestazione diservizi di investimento e/o delle successive operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. e da Banca Monte Paschi di Siena meglio descritte in atti, eseguite dalla [REDACTED] e regolate sul c/c n. 10818042, collegato al dossier titoli n. 16982487, intrattenuti dal sig. [REDACTED] presso la stessa Banca, e, conseguentemente, condannare [REDACTED] al risarcimento del danno quantificato in Euro 331.458,42, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: - accertare e dichiarare l'annullabilità delle singole operazioni di acquisto di obbligazioni emesse da Astaldi S.p.A. meglio descritte in atti, eseguite da [REDACTED] e regolate sul

*c/c n. 10818042, collegato al dossier titoli n. 16982487, intrattenuti dal sig. ██████ presso la stessa Banca, per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c. e, per l'effetto, condannare ██████ a restituire le somme indebitamente trattenute pari ad Euro 247.664,07, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; IN OGNI CASO: - condannare ██████ al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per violazione del D. lgs. 28/2010".*

Dato atto dell'esito negativo della mediazione (cfr. doc. 19 fascicolo di parte attrice), l'attore, in particolare, ha dedotto che:

- in data 27-5-2014, 18-12-2015 e 24-4-2018, 11-5-2018 e 6-6-2018 Banca ██████ ha eseguito sul conto corrente n. 10818042, intestato al sig. ██████, l'acquisto di n. 3 lotti di obbligazioni Astaldi 7,125 % (ISIN: XS1000393899) emesse da Astaldi S.p.A. e di obbligazioni subordinate MPS 5,6 % 20 emesse da Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.;

- a causa di dette operazioni il sig. ██████ ha subito perdite per euro 331.458,42;

- in data 30-4-2021 la Martingale Risk ha inviato, in nome e per conto dell'attore, una lettera di contestazione in ordine alle plurime criticità delle operazioni riscontrate in ordine alle suddette operazioni (cfr. doc. 17 fascicolo di parte attrice; cfr. anche perizia sub doc. 19 fascicolo di parte attrice).

Il sig. ██████ ha, quindi, dedotto:

- la nullità delle operazioni di investimento per l'assenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento validamente

sottoscritto tra le parti, in evidente contrasto rispetto a quanto prescritto dall'art. 23 T.U.F., stante l'insufficienza del documento sottoscritto dal cliente in data 30-11-2007 (doc. 2 fascicolo di parte attrice);

- la nullità delle operazioni di investimento per la mancanza di ordini di acquisto impartiti direttamente dal cliente;
- la nullità delle operazioni per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF;
- la violazione dei doveri di trasparenza, diligenza e correttezza (omessa informativa circa la natura, le caratteristiche ed i rischi insiti dell'operatività in obbligazioni dell'Emittente; mancata profilazione del cliente);
- l'integrazione di pratiche commerciali scorrette;
- la mancata produzione dei documenti denominati "Base Prospectus" e "Final Terms";
- l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo del cliente;
- la violazione delle norme dettate in materia di conflitto di interessi;
- la conseguenziale perdita di euro 331.458,42.

Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, XXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo:

- la forma scritta del contratto (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice; cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di parte convenuta);
- la sussistenza di ordini di acquisto impartiti dal cliente per il tramite dell'utilizzo della piattaforma home banking, a fronte della mancata contestazione da parte di questo delle operazioni effettuate e dei relativi estratti conto (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo di parte convenuta);

- il difetto della prova del nesso causale sussistente tra i danni subiti dal sig. [REDACTED] e la condotta della Banca;
- l'adeguatezza delle operazioni al profilo del cliente (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo di parte convenuta);
- la mancata violazione dell'art. 30 TUF, a fronte della realizzazione delle operazioni per il tramite della piattaforma home banking;
- la regolare consegna della normativa in materia di conflitti di interessi (cfr. doc. 9 fascicolo di parte convenuta).

Parte convenuta ha, dunque, concluso per il necessario rigetto delle pretese attoree.

2. In primo luogo, merita di essere disattesa la domanda attorea di nullità delle operazioni di investimento per l'assenza di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento e necessari accessori valido a norma dell'art. 23 TUF (cfr. atto di citazione, pp. 12 ss.).

Al riguardo occorre dare atto della produzione giudiziale del contratto quadro n. 882552, sottoscritto dal cliente in data 30-11-2007, inerente alla custodia e alla amministrazione di titoli e strumenti finanziari, alla ricezione e trasmissione di ordini, all'esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio, al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari nonché alla consulenza in materia di investimenti (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice).

Differentemente da quanto ritenuto da parte attrice (cfr. atto di citazione, pp. 12-13: "*altro deposito titoli intestato al Cliente, e segnatamente il n. 882552/0, differente rispetto al deposito titoli n. 16982487*"), non si può ritenere che il surrichiamato contratto sia insuscettibile di essere ricollegato alle operazioni in contestazione,

tenuto conto della chiara riferibilità del nuovo rapporto n. 16982487 (sul quale sono state effettuati gli investimenti in questione) all'originario rapporto n. 882552 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta; cfr. doc. 3 fascicolo di parte convenuta: *“A seguito di tale operazione di fusione, è stato necessario procedere alla rinumerazione del suo conto deposito titoli 00445/00000882552 a cui è stata attribuita la nuova numerazione 00445/00016982487”*), specificamente sottoscritto dal sig. ██████████ (cfr. sopra).

In ragione di ciò, ferma la sufficienza della firma del solo cliente ai fini della validità di un contratto di intermediazione finanziaria (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898), non può essere riscontrata la lamentata violazione dell'art. 23 TUF.

Né, in senso contrario a quanto da ultimo declinato, può venire in rilievo la risultanza peritale, alla stregua della quale il contratto sarebbe nullo per l'assenza di un'apposita sottoscrizione in ogni pagina contrattuale (cfr. CTU Dott.sa Russotto: *“Alla luce di quanto esposto, il CTU ritiene quindi che il contratto siglato con unica firma in fondo all'ultimo foglio, senza controfirma sui presupposti di conoscenza e soprattutto senza alcuna firma nelle pagine precedenti, sia per la sua forma nulla ab origine. (..) Alla luce di quanto sopra esposto il CTU ritiene che il contratto stipulato fra il signor ██████████ e Unicredit spa sia nullo”*), a fronte della sufficienza della sottoscrizione apposta in calce allo stesso.

3. Del pari, non può dichiarare la nullità delle operazioni di investimento per la mancanza degli ordini di acquisto validamente impartiti dal cliente per ciascuna delle operazioni oggetto di contestazione (cfr. atto di citazione, pp. 17 ss.).

In merito, occorre rilevare che la non contestata esecuzione delle operazioni sul sistema cd. "home banking" del sig. ██████████ (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 7; cfr. doc. 4 fascicolo di parte convenuta) depone per la riconducibilità a quest'ultimo degli ordini di acquisto effettuati dal conto ad egli intestato, stante la riferibilità al medesimo dei codici di accesso al relativo servizio ed a prescindere dall'eventuale operatività autonoma del promotore finanziario sul conto in questione (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n.20666).

4. In egual misura, non si può neppure addivenire alla declaratoria di nullità delle operazioni finanziarie di investimento per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF (cfr. atto di citazione, pp. 22 ss.), non integrando la prestazione di servizi di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza un'ipotesi di "offerta fuori sede" ai sensi della surrichiamata disposizione.

5. Al contrario, risulta, invece, meritevole di accoglimento la domanda attorea, proposta in via subordinata, finalizzata all'accertamento e alla dichiarazione della violazione da parte della Banca convenuta degli obblighi di informazione e di valutazione dell'adeguatezza prescritti a norma dell'art. 21 TUF.

In tema, a fronte della specifica allegazione attorea dell'inadempimento dell'obbligo informativo (cfr. atto di citazione, pp. 24 ss.; cfr. CTP Martingale Risk Italia, doc. 19 fascicolo di parte attrice: "██████████, *invero: - non ha mai informato il Cliente, precedentemente agli acquisti delle obbligazioni ISIN: XS0540544912, della natura subordinata Lower Tier II dei titoli né della loro elevata complessità e delle insite fonti di rischio; - non ha*

*fornito al Cliente una specifica informazione in merito al rischio di perdita totale degli investimenti, né ha fornito alcuna informazione in merito alla volatilità del prezzo di tali strumenti non ha fornito informazioni sulla natura dell'emittente BMPS, né tantomeno un'informazione specifica e dettagliata in merito al c.d. "rischio emittente" (..) - non ha fornito al Risparmiatore una informazione chiara e specifica in merito alla natura non liquida delle obbligazioni BMPS. - Inoltre, la Banca non ha fornito al Cliente neppure le informazioni contenute nel prospetto di emissione delle obbligazioni subordinate in oggetto, violando così il combinato normativo di cui agli artt. 27-28 del Regolamento Consob 16190/07 e successivi aggiornamenti (..) ha omesso di comunicare al Cliente che i titoli emessi da Astaldi erano strumenti complessi, con duplice componente derivativa; - ha omesso di comunicare al Cliente che i titoli Astaldi erano strumenti caratterizzati da una non perfetta liquidità; - ha omesso di comunicare al Cliente che i titoli Astaldi erano caratterizzati da un notevole rischio emittente; - non ha informato il Cliente del fatto che la società Astaldi S.p.A., in data 28 settembre 2018, aveva fatto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, pregiudicando quindi gravemente ed in maniera definitiva gli interessi dei propri obbligazionisti non garantiti, fra cui il Cliente. - vi è da ultimo che, seppur non comunicato al Cliente, le obbligazioni de quibus erano state esplicitamente indirizzate, al collocamento, ai soli investitori qualificati, come riportato a pagina 257 del Memorandum e non ai clienti al dettaglio quale il sig. [REDACTED] (..) Nel caso di specie, i valori mobiliari dell'emittente sono stati interessati, sia nel periodo antecedente, che nel periodo successivo le operazioni, da un rapido*

*e costante calo del loro valore parallelamente all'emergere della critica situazione economico-patrimoniale di BMPS (..) le obbligazioni BMPS acquistate dalla Banca e regolate sul rapporto intrattenuto con il Cliente, alle date degli acquisti, erano affette da notevoli problemi di liquidità”*), non si può, invero, ritenere, che l'intermediario abbia soddisfatto l'onere di provare di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione degli investimenti da questo operati.

In tale prospettiva, mette conto ricordare che gli intermediari devono fornire ai clienti in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932).

Ebbene, nell'ipotesi in esame non si può ritenere che la Banca abbia dimostrato in giudizio la soddisfazione dell'onere sulla stessa gravante.

E' inidonea in tal senso, innanzitutto, la compilazione del questionario di profilatura MIFID da parte del sig. [REDACTED] e l'attestazione, ivi rinvenibile, della conoscenza "media" in capo allo stesso nel campo degli investimenti finanziari (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice).

Tali circostanze, da ultimo richiamate, risultano di per sé irrilevanti nel determinare una piena coscienza in capo all'attore della rischiosità delle operazioni effettuate (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 12), dal momento che, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle informazioni da fornire, non assume carattere

dirimente che il cliente abbia dichiarato di possedere un'esperienza financo "alta" (o "media", come nella specie) con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare, oltre che ingenti disponibilità patrimoniali (cfr. Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n.2523).

E, in misura analoga, al fine di valutare l'adeguatezza delle informazioni fornite, non si presenta dirimente che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, di possedere un'elevata propensione al rischio (cfr. Interviste di Adeguatezza e di Appropriatezza, doc. 8 fascicolo di parte convenuta; cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 12), considerata la persistenza, pure in tal caso, di un puntuale obbligo informativo in capo all'intermediario in ordine ai prodotti finanziari offerti (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/01/2023, n.570: *"come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di intermediazione finanziaria, le valutazioni relative all'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non influiscono sulla gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, dal momento che la propensione dell'investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli selezioni, tra questi ultimi, quelli aventi, a suo giudizio, maggiori probabilità di successo, proprio grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli"*).

Da ultimo, non si può neppure reputare che l'obbligo di informazione incombente sull'intermediario finanziario possa essere, in qualche misura, sostituito dalla presa visione da parte del cliente, attraverso la piattaforma "home banking", di eventuali rischi dell'operazione anteriormente rispetto alla conferma dell'ordine di acquisto (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 13), stante la mancata

dimostrazione della sussistenza di tali dedotti avvisi, nonché l'insufficienza degli stessi a determinare una conoscenza effettiva in capo al cliente in ordine all'adeguatezza delle operazioni da questo poste in essere rispetto alla profilatura del medesimo.

L'inadempimento della banca nell'espletamento dell'attività informativa alla stessa richiesta deve portare a ritenere integrato il presupposto della gravità dell'inadempimento, come imposto dall'art. 1455 c.c. al fine di determinare la risoluzione dei negozi.

D'altra parte, la condotta dell'intermediario che trascura i doveri impostigli dalla legge si manifesta in sé stessa come fattore di disorientamento del risparmiatore, ovvero come scorretto orientamento dello stesso verso le scelte di investimento.

Con la conseguenza che il riscontro della mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediario, viene propriamente ad ingenerare una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione, salva comunque restando la possibilità dell'intermediario di provare eventuali circostanze idonee ad interrompere tale nesso eziologico.

Nel caso di specie, a fronte dell'accertamento inadempimento della banca ai propri obblighi informativi (cfr. sopra), da considerarsi determinanti ai fini della corretta formazione del consenso in capo al cliente, non è stato dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso.

Pertanto, accertata la gravità dell'inadempimento (in tal senso cfr. anche Cassazione civile sez. I, 16/08/2023, n.24648: *"nella materia dello svolgimento in concreto dei servizi di investimento, l'inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario ben "può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella*

*dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (..) l'investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può cioè indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell'intero rapporto con l'intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso. Ciò posto, è bene pure puntualizzare, che - con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento - quanto l'investitore, quale attore in risoluzione, imputa all'intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì l'inadempimento degli obblighi, cui quello è tenuto per legge e per regolamento Consob, con riferimento (anche) a quel dato investimento. In realtà, l'assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza costituisce proprio il ponte - endocontrattuale, all'evidenza - di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini: in questa "cinghia di trasmissione", consistendo propriamente la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore"), si deve concludere per la risoluzione tanto del contratto quadro del 30-11-2007, quanto dei singoli ordini di acquisto del 27-5-2014, del 18-12-2015, del 24-4-2018, del 11-5-2018 e del 6-6-2018, come richiesto da parte attrice.*

In ragione dell'accertato inadempimento la convenuta deve altresì essere condannata al risarcimento in favore del sig. ████████ dei danni da quest'ultimo subiti, per il complessivo importo di euro 331.458,42, in relazione alle operazioni di acquisto titoli per cui è

causa (cfr. allegazione di cui alla tabella inserita nell'atto di citazione, pp. 9-10, non contestata ex adverso).

Trattandosi di debito di valore, in ordine a tale importo vanno computati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi al tasso legale, calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, sulla base dei criteri enunciati da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712, a partire dal 24-2-2023 (data di notifica dell'atto di citazione).

6. Non si ravvisano, infine, i presupposti per addivenire alla pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte attrice in sede di conclusioni (cfr. atto di citazione, p. 89).

7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase decisoria, stante l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, devono essere poste a carico di parte convenuta.

#### PQM

Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione,

1. rigetta la domanda di nullità avanzata da parte attrice;
2. accertata la gravità dell'inadempimento di parte convenuta rispetto agli obblighi degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. 58/1998, dichiara la risoluzione del contratto quadro del 30-11-2007 e dei singoli ordini di acquisto del 27-5-2014, del 18-12-2015, del 24-4-2018, del 11-5-2018 e del 6-6-2018 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro

331.458,42, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come in parte motiva;

3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa da parte attrice;

4. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, liquidate in euro 19.375,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15 %, Iva e CPA, come per legge.

Firenze, 6 maggio 2025

Il Giudice

Dr. Carlo Carvisiglia